

N. R.G. 2494/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2494/2018** promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], con il
patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

ATTORI

contro

[REDACTED], rappresentato dalla mandataria [REDACTED]
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) in via principale accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge, anche mediante clausole nulle o non sottoscritte ed in via esemplificativa chiedere che venga dichiarato nullo l'art. 7 del contratto di c/c 10081 del 1/10/1993 e c/c 14087 del 17/7/1995 nonché la nullità della clausola di detto contratto che prevede la cms nella % dello 0,125 senza specificare in alcun modo il metodo di calcolo della stessa; 2) accertare e dichiarare che il saldo all'ultimo e/c in atti del c/c 10801 (aperto) non è dovuto, in subordine che non è determinabile ed in ulteriore subordine accertare e dichiarare il saldo all'ultimo e/c in atti (limitando la domanda di ricalcolo dal 1/12/1994 al 31/12/1996 e dal 31/3/1997 fino all'ultimo e/c in atti e senza contestazione delle valute) con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie evidenze contabili e dell'e/c portante il saldo ricalcolato; 3) accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del c/c 14087 con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c da intendersi comprensiva di mensili e/o scalari; 4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

PER PARTE CONVENUTA: "l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione ovvero: 1) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare



nulla/inammissibile la domanda, ex artt. 163 e 164 c.p.c., a causa della assoluta indeterminatezza/genericità del petitum e della causa petendi. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse il giudice accogliere quanto chiesto sub 1): 2) Rigettare la domanda attorea proposta in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto; 3) In ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione di eventuali somme che dovessero emergere in corso di causa a favore del correntista; 4) Con vittoria di spese e compensi".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [REDACTED], unitamente ai soci [REDACTED], convenivano davanti a questo tribunale il [REDACTED] al fine di sentir accertare se e quali somme fossero dovute alla banca dalla [REDACTED] in relazione ai c/c ordinari n. 10801 e n. 14087, aperti dalla società presso il [REDACTED].

Esponevano gli attori che il c/c ordinario n. 10801 (aperto in data 1.10.1993 ed ancora in essere) presentava, alla data del 30.6.2017, un apparente saldo a debito della correntista di € 99.991,26, del quale contestavano l'esattezza e la debenza con azione di accertamento negativo "pura". In ordine al c/c n. 14087 (aperto in data 17.7.1995 e chiuso il 30.11.2005), contestavano il pagamento indebito della somma di € 38.773,86.

Lamentavano, in particolare, l'annotazione a debito da parte della banca di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge. Più precisamente:

- l'illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi scaduti nel periodo antecedente al 1.7.2000, in quanto comportanti violazione dell'allora vigente divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel periodo successivo al luglio 2000 in quanto la delibera CICR del 9.2.2000 (emanata su delega del legislatore che, con il D.Lgs. n. 342/1999, aveva modificato l'art. 120 TUB, ammettendo la possibilità per le parti contrattuali di derogare l'art. 1283 c.c. e applicare convenzionalmente la capitalizzazione degli interessi), che aveva definito, all'art. 7, i criteri e le modalità da adottare per il calcolo degli interessi sugli interessi, garantendo così la conservazione dell'efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, era venuta meno in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della sua base normativa, ossia dell'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999;
- la nullità della c.m.s., avendo la banca applicato e capitalizzato la predetta commissione in mancanza di alcuna previsione contrattuale che la contemplasse a carico del correntista – ed essendosi, invece, limitata a fornire comunicazioni successive all'avvenuta applicazione delle condizioni economiche unilateralmente modificate – senza determinazione né del criterio di calcolo, né della periodicità dell'addebito, in violazione del requisito di determinatezza o, quantomeno, determinabilità dell'oggetto del contratto;
- l'invalidità delle commissioni disponibilità fondi e di istruttoria veloce trattandosi di voci di costo nuove e mai pattuite col correntista.

Sulla base di ciò formulavano, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva tempestivamente [REDACTED] quale mandataria in nome e per conto del [REDACTED], esponendo che la società [REDACTED] aveva stipulato con il [REDACTED] i contratti di conto corrente ordinario n. 10801 (acceso in data 1.10.1993, rinegoziato il [REDACTED])



4.2.2015 ed estinto il 24.4.2018) e n. 14087 (acceso in data 17.7.1995 e chiuso in data 30.11.2005), e contestando le avverse domande. Evidenziava la genericità della domanda attorea, negava l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché concordata e, comunque, legittima a decorrere dall'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, intervenuta per statuire i canoni di legittimità della capitalizzazione degli interessi, ai quali la banca convenuta si era immediatamente adeguata. Rilevava, inoltre, l'infondatezza delle contestazioni inerenti all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce. Sosteneva, infatti, che l'applicazione delle prime era stata prevista in contratto e che il loro ammontare risultava determinato in quanto espressamente indicato in tutti gli estratti conto inviati regolarmente dalla banca in relazione ad entrambi i contratti di c/c; così come anche le c.d.f. e c.i.v. erano state espressamente pattuite, risultando determinati, per di più, i relativi importi e le modalità di applicazione.

La banca eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale delle rimesse solutorie effettuate su entrambi i c/c, di cui controparte chiedeva la ripetizione a titolo di somme indebitamente corrisposte. Contestava, infine, le risultanze dei fogli di calcolo depositati da controparte, in particolare i saldi ricalcolati e le relative differenze, poiché nei conteggi erano stati eliminati gli effetti della capitalizzazione in relazione all'intero periodo preso in considerazione – senza applicare, quindi, alcuna distinzione a seguito della delibera CICR del 2000 – e, in più, non si era tenuto conto della prescrizione decennale di buona parte dei versamenti di cui gli attori chiedevano la ripetizione.

Su tali basi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, sulla base delle seguenti motivazioni.

Gli attori hanno promosso un'azione di nullità e di accertamento negativo, contestando il saldo passivo dei rapporti intercorsi col [REDACTED] siccome frutto dell'applicazione ingiustificata, perché non debitamente pattuita, di interessi ultralegali e capitalizzati *contra legem*, oltre che di commissioni e spese non validamente concordate. E' pertanto a carico dell'istante la prova di fatti impeditivi della sussistenza del diritto di credito affermato dalla controparte, come correttamente rilevato dalla convenuta, sottolineandosi che nella specie la correntista assume la contrarietà alla legge delle poste ingiustamente addebitate sui conti correnti richiamati in espositiva.

Ne deriva che resta a carico della banca che assuma, come nella specie, l'esistenza del credito derivante dai saldi negativi a carico della correntista e la correttezza degli addebiti operati sui conti correnti l'onere di dimostrare un valido titolo giustificante le poste passive e la conseguente quantificazione dei saldi contestati. Non sopperiscono, infatti, alla mancata stipulazione nella necessaria forma scritta di tutte le condizioni contrattuali applicate e comportanti per la cliente oneri superiori e diversi rispetto a quelli di legge le comunicazioni della banca, le proposte unilaterali di modifica dei rapporti in essere (non sottoscritte dalla correntista) e gli atti meramente ricognitivi che nulla dimostrano circa l'avvenuta stipulazione per iscritto del conto corrente, né valgono ai fini dell'osservanza della forma necessaria alla pattuizione di interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione, nonché di commissioni e spese a carico della società correntista.



Va pertanto ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la parziale nullità contrattuale, nella specie per difetto di forma scritta delle pattuizioni contestate, è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo di forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 117, D.Lgs. n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (al riguardo, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36; sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018).

Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei e sufficienti (si richiamano al riguardo anche i chiarimenti forniti dal consulente d'ufficio alle relative contestazioni della difesa della convenuta) a documentare i movimenti dei conti correnti in parola, i pagamenti della correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario (le carenze della relativa documentazione contabile, come evidenziato dal CTU, non hanno impedito un'adeguata ricostruzione di entrambi i rapporti), in applicazione della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992 e poi dell'art. 117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale, nonché di commissioni e spese non pattuite.

In particolare, l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello legale viola l'art. 1284, uc, c.c., in difetto della forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la determinazione di interessi in misura superiore a quella indicata dal legislatore.

La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, ravvisabile nel conto corrente n.10801 stipulato il 1° ottobre 1993, per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito.

Non può assumere rilievo, quindi, che la banca abbia via via portato a conoscenza del cliente l'interesse che avrebbe inteso applicare attraverso documenti, quali gli estratti conto, che hanno il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. civ., 2.10.2003, n. 14684; Cass. civ., 1.2.2002, n. 1287; Cass. civ., 23.6.1998, n. 6247).

Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta alcuna legittima pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n. 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata (salvo quanto si dirà in merito alla rinegoziazione del conto).

La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c., trattandosi di rapporti iniziati prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*. Ne consegue che la Banca convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità



della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Non assumerebbe, peraltro, rilevanza al riguardo nemmeno un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca, dato che nessuna valida clausola contrattuale le attribuisce l'esercizio dello *ius variandi*, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata delibera CICR, in mancanza di un'espressa pattuizione che consenta la capitalizzazione con identica periodicità, non potendosi ovviare a tale incombente mediante pubblicazione di avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Difetta, invero, nella specie, alcuna prova dell'avvenuta, tempestiva introduzione di una previsione contrattuale di adeguamento del rapporto alla delibera CICR, il cui art. 7, co. 3°, prevede la necessaria approvazione della clientela, trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione *in peius* delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021).

Anche la capitalizzazione va dunque totalmente esclusa dal computo del saldo fino alla rinegoziazione del contratto intervenuta il 4 febbraio 2015 in ordine al cc n.10801, con previsione in forma scritta della capitalizzazione trimestrale reciproca per le competenze passive e per quelle attive ed indicazione esplicita della presenza di commissioni e di altre spese. Parte attrice non ha mosso alcun rilievo circa la capitalizzazione operata successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla L. 147/2013, sicché appare corretta la mancata espunzione da parte del consulente nominato, sin dal nuovo contratto del 2015, di spese ed addebiti e dell'effetto anatocistico.

Il CTU, con analisi alquanto accurata e compiutamente argomentata, ha pertanto ricalcolato i saldi dei due conti correnti applicando i principi sin qui richiamati. Ha anche espunto le commissioni di massimo scoperto, di affidamento, nonché le altre spese sino alla menzionata rinegoziazione, non essendone mai stata adeguatamente concordata prima del nuovo contratto l'applicazione, né risultando inoltre documentata dalla banca, su cui gravava il relativo onere probatorio, la conclusione di alcun accordo circa la misura, la periodicità e le modalità di calcolo di tali maggiori oneri la cui applicazione è quindi indebita, costituendo un ulteriore corrispettivo preteso per l'utilizzo del credito concesso alla correntista senza adeguata pattuizione.

Ne consegue che risulta corretto il calcolo illustrato nell'elaborato peritale.

Quanto alla eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito maturata con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio dall'esperimento della mediazione (risalente al 12 gennaio 2015), queste vanno individuate previa decurtazione dai saldi di tutti gli addebiti ingiustamente effettuati dalla banca secondo quanto sin qui specificato, muovendo dalla considerazione del "saldo rettificato" (al riguardo, Cass. civ. n. 9141/2020) e considerando quali rimesse di natura solutoria solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche la recente Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CTU, nonché i riferimenti giurisprudenziali giustificanti la scelta della soluzione illustrata nella relazione come prima ipotesi.

Il CTU ha dunque proceduto, come da quesito e ai fini dell'individuazione dei crediti prescritti perché risalenti al periodo anteriore al decennio dall'instaurazione della mediazione, muovendo dai saldi rettificati e ricercando eventuali pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido, per poi determinare il saldo attraverso l'espunzione di quelle risalenti al periodo precedente i dieci anni dalla suddetta data. Tuttavia, nella specie, in esito a detta indagine, non sono state individuate rimesse



solutorie propriamente dirette al pagamento di competenze maturate extrafido, sicché non risultano pagamenti prescritti. Al riguardo deve precisarsi che va ritenuto condivisibile il metodo di calcolo indicato dal CTU come “prima ipotesi” (ossia, le competenze e spese rilevano in quanto addebitate su un conto che presenti un saldo extrafido e siano pagate da successive rimesse solutorie calcolate sul saldo rettificato: v. pag. 26 e ss. della relazione per l’illustrazione del metodo di computo).

I saldi finali sono stati dunque rideterminati al netto di tutte le spese e competenze, per il conto corrente n. 14087 e, sino alla menzionata rinegoziazione, per quello n. 10801, applicando gli interessi al tasso legale sino all’entrata in vigore del TUB e successivamente in base alle indicazioni di cui all’art. 117 del testo unico (rimandandosi alla relazione peritale per l’illustrazione dell’iter logico-giuridico e dei criteri contabili applicati dal consulente che appaiono corretti e del tutto condivisibili), in complessivi euro 21.891,56, a debito del correntista (a fronte di un saldo bancario originario determinato in ben 111.292,44) e alla data di chiusura del conto, risalente al 20 aprile 2018 per il n. 10801, e in € 48.199,40 a credito della correntista, alla data del 24 novembre 2005, per l’altro rapporto, n. 14087.

Non potendo essere accolta, non essendone comprensibile la formulazione, la domanda di cui al punto sub 3 delle conclusioni attrici, riferita al CC n. 14087 (“con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c da intendersi comprensiva di mensili e/o scalari”), la decisione è limitata alla domanda di accertamento dei saldi, come sopra specificato.

Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di parte attrice.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie la domanda e determina, rettificandolo, il saldo del conto corrente n. 10801 in euro 21.891,56, a debito della società correntista, alla data del 20 aprile 2018 e in € 48.199,40 il saldo del conto n. 14087 alla data del 24 novembre 2005, a credito della correntista.

Condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente e per intero a carico della banca convenuta i compensi liquidati al CTU (€ 8.500,00, oltre oneri di legge).

Sassari, 30 agosto 2024

Il giudice

[REDACTED]

